Codice DB1406

D.D. 2 maggio 2011, n. 1158

R.D. 523/1904 e L.R.12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4420, per un attraversamento in subalveo con collettori paralleli in acciaio DN 400 mm, del torrente Malesina, piu' realizzazione scogliere nei tratti di sponda interessati dal passaggio della rete fognaria nei Comuni di San Giorgio Can.se (rif. Catast.Fg. XVI) e San Giusto Can.se (rif.Catast. Fg. VII). Richiedente: Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di esprimere, sulle opere in premessa, ai sensi dell'art. 38 del P.A.I., parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica;
- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del Demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio n° 14 Torino-, all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3. le opere di difesa spondale dovranno essere intasate di cls sino alla sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione delle stesse ed idoneamente immorsate a monte della sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- 4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- 5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sulla sponda dell'alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni locali, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale: è fatto divieto assoluto di asportazione/uso di materiale demaniale;
- 7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- 8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

- 9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- 10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
- 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico, etc.).
- 14. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisite la prescritta autorizzazione da parte della provincia di Torino –Servizio Tutela Flora;
- 15. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;
- 16. dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in ordine alle procedure d'esproprio per le aree da accolonnare al demanio idrico evidenziate sugli elaborati progettuali (Piano Particellare).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente Salvatore Martino Femia